



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~o~~~~~

*Settore Servizi Amministrativi*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'USO DELLE PIAZZE E DEGLI SPAZI  
PUBBLICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria N. 56 del 03/02/1993**

# **Disciplina dell'uso delle piazze e degli spazi pubblici**

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'uso delle piazze e spazi pubblici per comizi e manifestazioni politiche in periodo non elettorale, per feste popolari e sagre minori, per cerimonie religiose, processioni religiose e civili e per ogni altra riunione in luogo pubblico ex art. 18 dei T.U. Leggi di P.S. 18-6-1931 n. 773 e art. 20 del relativo Regolamento di esecuzione 6-5-1940 n. 635.

## **Art. 2 - Soggetti attivi**

Soggetto attivo legittimato a richiedere l'uso e l'occupazione temporanea del luogo pubblico è ogni cittadino che si faccia promotore di una manifestazione politica, sindacale, culturale, religiosa e di ogni altra riunione motivata da interessi, attività o finalità comuni con altri cittadini.

Per Promotore s'intende chi progetta, indica, promuove, organizza una riunione periodica, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto e al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima.

## **Art. 3 - Individuazione dei luoghi pubblici**

I luoghi pubblici compresi nel territorio di questo Comune utilizzabili per le finalità di cui all'art. 1 sono:

- Piazza UNITA' EUROPEA
- Piazzale BRENTA
- Largo VITTORIA
- Corso VITTORIO EMANUELE
- altri spazi pubblici solo per cortei, processioni religiose e civili
- in via del tutto eccezionale potranno essere utilizzati altri luoghi da individuarsi secondo le esigenze che si presentano.

## **Art. 4 - Procedimento**

Il procedimento preordinato all'emanazione del provvedimento autorizzativo finale, si deve concludere entro il 5° giorno dalla data di presentazione della domanda, e si compone delle fasi sottoindicate:

- a) Domanda del promotore
- b) Istruttoria del soggetto responsabile
- c) Rilascio dell'autorizzazione

## Art. 5 - Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione va presentata a cura e firma del promotore, in doppio esemplare, di cui uno in bollo, entro l'8° giorno precedente quello della manifestazione.

In relazione ad eventi eccezionali il termine predetto è abbreviato in corrispondenza dell'abbreviazione del termine di preavviso al questore ai sensi dell'art. 18 dei T.U. n. 773/1931.

La richiesta deve contenere:

- a) Le generalità del promotore (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio).
- b) L'indicazione del luogo pubblico, del giorno e dell'ora nei quali si intende effettuare la manifestazione o la riunione (o dell'itinerario in caso di processione religiosa o corteo civile).
- c) Dichiarazione del promotore, regolarmente firmata, nella quale il medesimo s'impegna a far pervenire al Questore l'avviso di cui all' art. 18, c. 1° del T.U. n. 773/1931 almeno 3 giorni prima di quello fissato per la manifestazione o la riunione, unitamente alla copia autenticata dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7.

## Art. 6 - Istruttoria della domanda

L'unità organizzata che si individua quale responsabile dell'istruttoria della domanda è l'ufficio di **SEGRETARIA**.

Il responsabile dell'ufficio predetto cura i seguenti adempimenti o direttamente o a mezzo di altro dipendente dell'Ufficio da lui incaricato, il quale diviene responsabile del procedimento:

- a. Valuta le condizioni di ammissibilità della domanda, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante per l'emanazione dell'autorizzazione.
- b. Adotta ogni misura istruttoria. In particolare, se del caso, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee e incomplete, ordina l'eventuale esibizione di documenti.
- c. Richiede i seguenti pareri interni obbligatori:
  - al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine all' agibilità del luogo pubblico prescelto dal richiedente *ed inoltre quando sia necessario, d'intesa con il Comando di P.M., predisporre l'ordinanza di chiusura al traffico da sottoporre alla firma del Sindaco e predisporre il servizio stradini per il transennamento o l'esecuzione di altri servizi indispensabili.*
  - al responsabile dell' Ufficio di Polizia Urbana, in ordine all'esistenza di eventuali analoghe manifestazioni nello stesso luogo e/o nella stessa ora o in relazione ad altri impedimenti attinenti al traffico e alla viabilità.

I predetti pareri devono essere resi dai responsabili degli Uffici al Responsabile dell'istruttoria entro il giorno successivo a quello della richiesta, in mancanza il funzionario responsabile del procedimento istruisce la pratica prescindendo dai pareri.

- d. Trasmette gli atti al Sindaco per il rilascio dell'autorizzazione.
- e. Intervenuto il provvedimento del Sindaco, ne cura la comunicazione scritta al promotore e, p.c. **a Ufficio Tecnico, Comando di P.M., Comando Stazione CC, Questura di Lecce, affinché predispongano quanto di loro competenza.** La comunicazione può essere effettuata o direttamente in mano dell'interessato o a mezzo dei servizio postale.

### **Art. 7 - Autorizzazione del Sindaco**

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il Sindaco.

Il provvedimento del Sindaco deve contenere:

- a. L'indicazione del luogo pubblico autorizzato quale sede della manifestazione.  
Nel caso il luogo autorizzato non sia quello prescelto dal richiedente, devono essere indicati, i motivi seri e gravi che hanno reso indisponibile il luogo.
- b. L'indicazione del giorno e dell'ora della manifestazione.
- c. La motivazione che ha determinato il provvedimento.
- d. Il termine entro il quale il richiedente può ricorrere contro il provvedimento.
- e. L'autorità competente a ricevere il ricorso.
- f. L'avvertenza che l'autorizzazione non è cedibile a terzi.  
L'avvertenza che ove il promotore ometta di inoltrare al Sig. Questore l'avviso di cui all'articolo 18 c. 1° del T.U. Leggi di P.S. n. 773/1931, il dirigente dell'Ufficio di P.S. **(o il Sindaco del Comune, quando manca tale ufficio (art. 28 del Regolamento)**, non appena è a conoscenza dell'omissione, è tenuto ad informare immediatamente il Questore e, in caso di urgenza, deve, sotto la propria responsabilità, o, impedire che la riunione abbia luogo, o vigilarne lo svolgimento, riferendo subito alla predetta autorità, per gli ulteriori provvedimenti.

### **Art. 8 Modalità di esercizio**

Le manifestazioni disciplinate con il presente Regolamento possono essere tenute in qualsiasi giorno della settimana, sia esso feriale o festivo.

Le manifestazioni non potranno avere inizio prima delle ore 10,00 e avranno termine entro le ore 24,00.

Il preannuncio della manifestazione con mezzi sonori soggiace alla stessa limitazione oraria di cui al c. precedente.

Esso è vietato nei pressi di ospedali, cliniche, case di cura, caserme, e dovrà essere effettuato, in ogni caso, in modo tale da non recare disturbo alla quiete dei cittadini.

Nel caso due o più manifestazioni siano organizzate da promotori diversi nel medesimo luogo e nella medesima giornata, devono essere intervallati di almeno 1 ora una dall'altra per consentire il deflusso degli intervenuti e l'effettuazione di ogni incombenza organizzativa (sistemazione di bandiere, striscioni, emblemi, impianto di amplificazione...).

La rimozione di eventuali impalcature o altri arredi mobili (striscioni, bandiere, drappi ...) deve essere effettuato entro 24 ore dal termine della manifestazione a cura del comitato promotore, mentre la pulizia dello spazio pubblico compete al Comune.

### **Art. 9 - Esenzione della tassa**

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'occupazione disciplinata dal presente Regolamento è da considerare occupazione occasionale e, pertanto, esente dalla tassa.

### **Art. 10 Sanzioni**

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 dei T.U. 1934 nella misura prevista dall'art. 113 della L. 689/1981:

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 11° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

Il presente Regolamento:

- 1) è stato deliberato dalla Comm/ne S. nella seduta del 3/2/1993- con atto n- 56
- 2) è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 8/02/1993 al 22/02/1993, senza opposizioni;
- 3) è stato approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 25/02/1993 a I n.2544;
- 4) è stato pubblicato, per la seconda volta, ai sensi dell'art. 62, 3' comma dei TUL .C. e 1934  
a. successive modificazioni, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- 5) è entrato in vigore il 01/03/1993;
- 6) è stato inserito nella "Raccolta dei Regolamenti Comunali" il \_\_\_\_\_;

Data \_\_\_\_\_